



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Albo sperimentale delle Imprese forestali di cui al Decreto dirigenziale n. 1041/2019 – Adeguamento della disciplina regionale ai criteri minimi nazionali disposti dal D.M. 4470 del 29 aprile 2020 “Albi regionali delle imprese forestali”
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità
Dipartimento Competente	Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e marketing territoriale
Soggetto Emanante	Federico MARENCO
Responsabile Procedimento	Damiano PENCO
Dirigente Responsabile	Federico MARENCO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E) punto 18) sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. n. 4/1999 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;

Visto il Programma Forestale Regionale (PFR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 17/4/2007;

Viste le linee strategiche nazionali definite dal Programma Quadro per il Settore Forestale, approvato in Conferenza Stato Regioni il 18 dicembre 2008, nel quale si inquadra in maniera coordinata anche il sopra citato Programma Forestale Regionale;

Considerato che il predetto PFR, anche in attuazione del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, ora abrogato, stabiliva la necessità che la Regione si dotasse di un proprio “Albo regionale delle imprese forestali” e di un “Elenco regionale degli operatori forestali”, indicando gli stessi come strumenti strategici di valorizzazione e qualificazione del settore forestale, funzionali ad assicurare una corretta gestione del patrimonio boschivo e, contemporaneamente, uno sviluppo settoriale certamente improntato alla sostenibilità;

Dato atto che, per i fini di qualificazione e valorizzazione degli operatori e delle imprese del settore forestale, la Regione Liguria ha dapprima partecipato come partner al progetto “InForma” a valere sul programma ALCOTRA 2007/2013 e, a seguito della positiva esperienza e dell’importanza dei risultati, ha svolto il ruolo di capofila nel progetto “INFORMAPLUS”, finanziato nell’ambito del programma ALCOTRA 2014/2020;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, che all’Art. 10 (Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione) stabilisce, tra l’altro, che:

- le Regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi;
- per tale finalità, le Regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori dianzi indicati, articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico economiche e della tipologia di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole;

Considerato che a seguito del citato progetto “INFORMAPLUS” e delle richiamate indicazioni definite dalla normativa nazionale, con Decreto dirigenziale n. 1041 del 04/03/2019 è stato attivato l’*“Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria”*, unitamente ad un collegato *“Elenco degli Operatori forestali della Liguria”*, disciplinati secondo lo specifico documento denominato *“Progetto INFORMAPLUS - Disciplina dell’Albo sperimentale delle imprese forestali e dell’elenco degli operatori forestali della Liguria”*, allegato al predetto decreto;

Considerato, in particolare, che il Decreto dirigenziale n. 1041/2019 ha stabilito che:

- l’Albo sperimentale in parola, ancorché costituisca un prodotto del progetto INFORMAPLUS, sia utilizzato per le citate finalità di valorizzazione delle imprese anche dopo la conclusione del progetto, e che la sua base dati sia utilizzata, per quanto compatibile, per la definizione ed implementazione dell’Albo regionale delle imprese forestali che sarà istituito ai sensi dell’art. 10, comma 2 del citato D.Lgs. n. 34/2018 “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- della gestione dell’Albo sperimentale è incaricato il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, capofila del progetto INFORMAPLUS e struttura regionale competente in materia di politiche forestali;

Visto il Decreto dirigenziale n. 1619 del 4/3/2020 “Ampliamento periodo transitorio per il raggiungimento del requisito di formazione necessario per l’iscrizione all’Albo sperimentale delle imprese forestali - Modifica decreto dirigenziale n. 1041/2019”, con il quale è stata operata la

modifica del periodo transitorio inizialmente previsto per il raggiungimento del requisito di formazione;

Visto il D.M. 4470/2020, emanato dal MIPAAF in attuazione dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che definisce:

- i criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali;
- le informazioni che gli albi regionali devono riportare per ogni impresa consorzio o altra forma associativa, ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, in attuazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- l'obbligo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizioni al registro degli operatori, per le Regioni e le Province autonome di adeguare le proprie disposizioni in materia;

Visto il Decreto interministeriale 9 febbraio 2021 "Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati" (c.d. RIL, Registro Imprese Legno), con il quale sono stati definiti i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione dello stesso nonché il corrispettivo dovuto per l'iscrizione e le relative modalità di versamento, mentre è stato contestualmente chiarito che l'esonero dall'iscrizione al RIL non può operare per le imprese iscritti in Registri (o Albi) regionali di imprese forestali che non rispondono ai criteri minimi stabiliti dal DM n. 4470 del 29 aprile 2020 "Albi regionali delle imprese forestali";

Considerato pertanto che per proseguire il percorso di valorizzazione delle imprese e, soprattutto, per consentire loro di beneficiare dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014 n. 178, come istituito con DM 9/2/2021, è necessario adeguare la disciplina recata dal Decreto dirigenziale n. 1041/2019 e successiva modifica, secondo l'allegato documento denominato "*Progetto INFORMAPLUS – Disciplina dell'Albo sperimentale delle imprese forestali e dell'elenco degli operatori forestali della Liguria*", alle disposizioni stabilite dal D.M 4470/2020, in particolare attraverso:

- l'adozione dei criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 di seguito denominato TUF, definiti dal D.M. 4470 del 29 aprile 2020 "Albi regionali delle imprese forestali";
- la previsione di definizione dei contenuti della scheda di descrizione aziendale utile a valorizzare l'impresa e a caratterizzarla dal punto di vista strutturale ed economico, anche ai fini di reperire le informazioni richieste dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 4470/2020;
- l'adeguamento della modalità di presentazione della domanda di iscrizione e di conferma annuale di iscrizione mediante la precompilazione sull'applicativo gestionale on line disponibile tramite link sul portale tematico del Dipartimento Agricoltura www.agriligurianet.it accessibile direttamente da parte dell'impresa o da professionisti, espressamente incaricati, che offrono servizi di consulenza alle imprese;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, aggiornare la disciplina dell'Albo sperimentale in parola, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto denominato "*Progetto INFORMAPLUS – Disciplina dell'Albo sperimentale delle imprese forestali e dell'Elenco degli operatori forestali della Liguria*", di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente la previgente disciplina approvata col D.D. n. 1041/2019 e successiva modifica, dando mandato agli uffici di provvedere alla più ampia divulgazione del provvedimento stesso, anche tramite i canali informativi digitali, al fine di consentire alle imprese interessate di fruire delle agevolazioni previste;

Vista la DGR n. 1021 del 02/12/2020 avente per oggetto "Razionalizzazione strutture organizzative della Giunta regionale ed avvio procedure attribuzione incarichi dirigenziali di struttura complessa" con la quale, tra l'altro, sono state approvate misure organizzative attraverso la ridenominazione e la conseguente ridefinizione delle relative declaratorie, attribuendo al Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità le competenze in materia di

salvaguardia e utilizzo del patrimonio forestale, ivi comprese le diverse filiere produttive collegate al bosco

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il documento "*Progetto INFORMAPLUS – Disciplina dell'Albo sperimentale delle imprese forestali e dell'elenco degli operatori forestali della Liguria*" contraddistinto come "Allegato A" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono state recepite le indicazioni di cui alla intervenuta normativa nazionale e, in particolare, di quanto stabilito dal DM n. 4470 del 29 aprile 2020 "Albi regionali delle imprese forestali";
2. di dare atto che la disciplina di cui al precedente punto 1 sostituisce integralmente l'analoga disciplina contenuta nel D.D. n. 1041/2019 e successiva modifica;
3. di dare mandato agli uffici di provvedere alla più ampia divulgazione del provvedimento, utilizzando i diversi canali regionali informativi e di comunicazione, anche digitali, al fine di consentire alle imprese interessate di poter fruire delle agevolazioni previste.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Progetto INFORMAPLUS

Disciplina dell'Albo sperimentale delle imprese forestali e dell'Elenco degli operatori forestali della Liguria

Articolo 1 (Albo sperimentale delle imprese forestali)

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche stabilite dal Programma Forestale Regionale (PFR – approvato con D.C.R. n. 17/2007) e tenuto conto delle attività e degli accordi interregionali di valorizzazione delle imprese del settore forestale realizzati nell'ambito della component 4.1 del progetto ALCOTRA denominato INFORMAPLUS, è istituito l'Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria, di seguito denominato Albo.
2. L'albo di cui alla presente disciplina, pur con carattere sperimentale, adotta per la sua applicazione i criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 di seguito denominato TUF, definiti dal D.M. 4470 del 29 aprile 2020 "Albi regionali delle imprese forestali".
3. L'Albo promuove la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi.

Articolo 2 (Categorie di impresa)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:
 - a) categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale;
 - b) categoria II: imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 comma 6 del Testo unico forestale;
 - c) categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;
 - d) categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno;
 - e) categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attività di vivaistica forestale assoggettate alla disciplina di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 o che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale.

Articolo 3 (Effetti dell'iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita.
2. L'iscrizione all'Albo attesta il possesso dei requisiti qualitativi previsti dall'articolo 6 e può pertanto costituire elemento qualificante di valutazione per:
 - a) ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Testo unico forestale;
 - b) attestare i requisiti di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un

sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati);

- c) eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico;
- d) eseguire interventi selvicolturali che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà privata;
- e) l'aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica;
- f) l'aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) beneficiare dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed all'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. L'Albo può essere utilizzato dalle amministrazioni locali per finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo.

Articolo 4 (Articolazioni dell'Albo)

1. L'Albo è articolato in due sezioni:

- a) sezione A: imprese forestali con sede legale in Liguria;
- b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Liguria;

Articolo 5 (Gestione dell'Albo)

1. L'Albo è conservato presso la struttura regionale competente in materia forestale che provvede:

- a) alla formazione e al mantenimento dell'Albo;
- b) al suo aggiornamento sulla base della presentazione di nuove istanze e delle istanze di conferma di iscrizione da parte delle imprese già iscritte;
- c) a definire i contenuti della scheda di descrizione aziendale utile a valorizzare l'impresa e a caratterizzarla dal punto di vista strutturale ed economico, anche ai fini di reperire le informazioni richieste dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 4470/2020;
- d) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere delegati, anche parzialmente, ad enti, agenzie o altri soggetti di comprovata esperienza nell'ambito della gestione di basi di dati, anche nel campo forestale o ambientale.

Articolo 6 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le imprese forestali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all' articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018;

- b) sono iscritte nel registro di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'esercizio di attività di gestione forestale in quanto eseguono lavori o forniscono servizi, in via prevalente o secondaria, riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO 'Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)' o ad analoghi registri dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per attività equivalenti;
- c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che non sia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- e) non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella realizzazione di opere o servizi nell'anno precedente alla richiesta;
- f) non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 52 della Legge regionale n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", per importi superiori a € 10.000,00;
- h) avere nel proprio organico almeno un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che abbia acquisito specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti;
- i) essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);

2. Il possesso dei requisiti è dimostrato con idonee certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Articolo 7 (Procedimento per l'iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e alla scheda di descrizione aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e la domanda di conferma annuale di iscrizione sono presentate alla struttura regionale competente via pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.regione.liguria.it trasmettendo la documentazione scaricabile a seguito della compilazione della procedura guidata di iscrizione fornita dallo specifico applicativo gestionale on line disponibile tramite link alla pagina del portale tematico del Dipartimento Agricoltura espressamente dedicata <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/politiche-di-sviluppo/tutela-economia-bosco/valorizzazione-del-patrimonio-boschivo.html>:

- a) direttamente dall'impresa;
- b) tramite professionisti espressamente incaricati, che offrono servizi di consulenza alle imprese;

2. Le imprese forestali che non hanno sede legale in Liguria, all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni.

3. La struttura regionale competente:

- a) effettua il controllo sui documenti presentati;
- b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Albo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata nei trenta giorni successivi. La mancata comunicazione equivale ad accoglimento della domanda;
- c) provvede, in caso di esito negativo dell'istruttoria, agli adempimenti di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica all'impresa interessata il diniego di iscrizione.

Articolo 8 (Conferma di iscrizione)

1. L'iscrizione all'Albo deve essere confermata annualmente, mediante apposita dichiarazione di permanenza dei requisiti.

2. Le dichiarazioni di permanenza dei requisiti sono presentate alla struttura regionale competente dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione ovvero comunicando le variazioni intervenute nella struttura aziendale.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono verificate con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 9 (Sospensione e reintegrazione)

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) istanza dell'impresa;
- b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6;
- c) qualora la dichiarazione di permanenza dei requisiti non sia stata presentata conformemente a quanto disposto dall'articolo 8.

2. La sospensione è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento e con l'invito a definire la propria posizione nei successivi centocinquanta giorni.

3. A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto ai sensi del comma 2, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario, ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.

Articolo 10 (Cancellazione)

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) istanza dell'impresa;
- b) perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 6;
- c) cessazione dell'attività;
- d) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'articolo 9.

2. La cancellazione dall'Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
3. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.
4. Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 6 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.

Articolo 11 (Elenco degli operatori forestali)

1. Al fine di promuovere l'individuazione delle persone fisiche in possesso di comprovate conoscenze e competenze professionali per la realizzazione di attività pratiche in campo forestale e ambientale, è istituito l'Elenco degli operatori forestali della Liguria.
2. L'Elenco affianca e completa l'Albo di cui all'art. 1, con l'obiettivo di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, agevolando i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni nella ricerca di maestranze qualificate.
3. L'Elenco raccoglie, previo consenso degli interessati, i dati identificativi dei partecipanti ai corsi di formazione professionale in campo forestale e ambientale realizzati in Liguria, o riconosciuti equivalenti, e gli elementi qualificanti per descriverne le abilità acquisite.
4. L'Elenco è gestito dalla struttura regionale competente in materia forestale, che provvede:
 - a) alla formazione e al mantenimento dello stesso;
 - b) al suo aggiornamento, sulla base dello svolgimento di corsi di formazione professionale in campo forestale ed ambientale ed all'acquisizione delle relative attestazioni e qualifiche;
 - c) alla predisposizione dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione;
 - d) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, anche interregionale, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.
5. La struttura regionale competente può delegare la gestione dell'Elenco a enti, agenzie o altri soggetti di comprovata esperienza nell'ambito della formazione professionale nel campo forestale o ambientale.

Articolo 12 (Esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 178/2014)

1. Entro il 1° marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 12 del d.lgs. 34/2018, la Regione comunica all'autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del D.M. 4470/2020, per le sole imprese iscritte, al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento CE n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento UE n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

Identificativo atto: 2022-AM-5370

Area tematica: Territorio e Ambiente > Montagna , Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Federico MARENCO		-	17-08-2022 18:55
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Federico MARENCO		-	17-08-2022 18:55
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Damiano PENCO		-	17-08-2022 13:23

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria